

Sentenza Tribunale Milano

# Aogoi: Un segnale molto incoraggiante

Vito Trojano

**L'**Aogoi accoglie in maniera estremamente positiva questa sentenza che rappresenta un segnale molto incoraggiante di un cambiamento culturale in seno alla magistratura, talvolta aprioristicamente schierata dalla parte del paziente.

Credo che a questo diverso orientamento giurisprudenziale nel campo degli errori medici abbia contribuito non poco anche la nostra Associazione. L'Aogoi infatti è stata tra le prime società scientifiche a dare vita a un ampio dibattito sul fronte della responsabilità professionale che negli

anni, attraverso una serie ben articolata di iniziative, ha coinvolto istituzioni, giuristi, studiosi italiani e stranieri ed esperti del settore. La nascita del primo Network Europeo da noi promosso ha come obiettivo prioritario proprio quello di contribuire a una Direttiva europea sulla responsabilità professionale.

Questa importante sentenza del tribunale di Milano, che riconduce la responsabilità del medico nell'alveo della responsabilità da fatto illecito e implicitamente chiama in causa la responsabilità della struttura per deficit organizzativi, potrà senz'altro avere delle ripercussioni positive in

termini di prevenzione del rischio e potrebbe rappresentare un freno alla medicina difensiva.

Ora si impone una riflessione forte al Legislatore, come ha affermato il collega parlamentare Benedetto Fucci. E il suo auspicio, da noi condiviso, è che la politica intervenga subito in modo organico per dare una configurazione più chiara all'intera disciplina. **Y**



Vito Trojano

**“La sentenza potrebbe avere ripercussioni positive in termini di prevenzione del rischio e costituire un possibile freno alla medicina difensiva”**



**Il Dpr attuativo della legge Balduzzi, ora all'esame della Conferenza Stato Regioni, definisce sia i requisiti minimi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale sanitaria sia le modalità di costituzione e accesso al Fondo di garanzia**

## FONDO NAZIONALE DI COPERTURA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

### Aogoi: “Senza un impegno prioritario da parte del Ministero, obbligati a un'azione giudiziaria in difesa dei nostri iscritti”

**C**on una lettera alla Direzione generale del Ministero della Salute, il 16 ottobre scorso, il presidente Aogoi ha chiesto “informazioni urgenti sullo stato dell'arte del Dpr che vede applicato l'articolo 3 della legge Balduzzi sulla obbligatorietà assicurativa, che nello specifico vede l'attuazione di una limitazione dei massimali assicurativi e la creazione di un fondo nazionale di copertura per le professioni sanitarie.” Tale argomento, sottolinea Trojano nella missiva, “rappresenta per noi una priorità assoluta affinché, soprattutto i giovani medici possano esercitare la loro professione con

maggiore serenità e con costi assicurativi contenuti”.

“In mancanza di un impegno prioritario da parte del Ministero – conclude il presidente Aogoi – questa Associazione si vedrà obbligata a procedere con azione giudiziaria in difesa dei propri iscritti”.

Pronta la risposta del Ministero della Salute che - nella consapevolezza della forte attesa da parte dei professionisti per il provvedimento – ha rassicurato il presidente Aogoi sul suo “impegno prioritario” nel seguire l'iter dei lavori affinché si concluda il prima possibile.

### La risposta del Ministero della Salute

### “Consideriamo prioritario seguire l'iter del provvedimento”

Così il Direttore generale del Ministero della Salute Rossana Ugenti in risposta alla missiva del presidente Trojano. Ecco il testo della lettera

**“C**on riferimento alla richiesta di informazioni in ordine allo stato dell'arte dello schema di Dpr in attuazione dell'art. 3 comma 2, del Dl 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 della legge n. 189 del 2012 ha previsto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, demandando ad un atto regolamentare la determinazione dei casi e delle modalità con cui il professionista possa essere agevolato nel sostenere una polizza. Allo stesso decreto è stata deman-

data la disciplina dei requisiti uniformi per i contratti di assicurazione. Si tratta di un testo moto complesso, che deve tener conto delle disposizioni di rango legislativo esistenti in materia assicurativa, i cui lavori sono stati pertanto affidati ad un tavolo tecnico appositamente costituito; nell'iter dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla norma primaria, che sono state introdotte dall'articolo 27 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Sul testo predisposto dal tavolo sono stati successivamente acquisiti i pa-

ri del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico e sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate. Il 23 settembre u.s. lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per il prescritto parere.

Nella consapevolezza della forte attesa da parte dei professionisti per il provvedimento, questo Ministero considera prioritario seguire il successivo iter dei lavori, affinché si concluda il prima possibile.”



Carmine Gigli

**Questa sentenza ha dato un vero scossone all'orientamento tradizionale, definendo la responsabilità del medico dipendente come “extracontrattuale da fatto illecito” e non “contrattuale”**

la condotta del medico sia qualificabile nei termini della colpa “non lieve” e del dolo; dunque, che l'art. 2043 c.c. sia la norma che disegna i criteri per la individuazione della responsabilità

del medico pubblico dipendente e della struttura pubblica nel quale questi opera (a tali soggetti, operatori del Servizio Nazio-

► Segue a pagina 20